



Comune di Iseo
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Codice Ente 10335

DELIBERAZIONE N. 53 del 21-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 28/09/2017 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19-8-2016 N. 175.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 20:15 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RICCARDO VENCHIARUTTI	SINDACO	Presente
GABRIELE VITALI	CONSIGLIERE	Assente
MARIELLA GATTI	CONSIGLIERE	Presente
DELIA CORTI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO MONTINI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO POIATTI	CONSIGLIERE	Assente
MICHELA ZATTI	CONSIGLIERE	Assente
STEFANO CRISTINI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPE STEFINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA ROMELE	CONSIGLIERE	Presente
MARIA ANGELA PREMOLI	CONSIGLIERE	Presente
GABRIELE GATTI	CONSIGLIERE	Presente
PIERANGELO MARINI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10 Totale assenti 3

Assessori esterni:

PIER FRANCO SAVOLDI	P
PASQUALE ARCHETTI	P
PIERA ANNA FAITA	P
PAOLA BOLIS	P

Assiste l'adunanza il Segretario Generale MARINA MARINATO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. RICCARDO VENCHIARUTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI ISEO (BS)

Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 28/09/2017 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19-8-2016 N. 175.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto:

Favorevole

Addì 12-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARINA MARINATO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio parere in merito alla regolarità contabile del presente atto:

Favorevole

Addì 12-12-2018

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAFFAELLA DELLEDONNE

Seguito C.C. n. 53 del 21-12-2018

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 28/09/2017 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19-8-2016 N. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore Pier Franco Savoldi;

UDITI gli interventi del dibattito;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P, (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data

del 23 settembre 2016, individuando le necessarie misure di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO l'esito della menzionata ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/09/2017;

VISTO il quarto comma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che in caso di adozione del piano straordinario di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla competente struttura del MEF e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTO inoltre il primo comma dell'articolo ult. Cit., a norma del quale, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESA pertanto la necessità di relazionare sull'attuazione delle misure previste nel piano straordinario di ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/09/2017, e altresì di provvedere all'approvazione dell'annuale piano di razionalizzazione delle stesse;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'elaborato allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, recante l'analisi e la motivazione dello stato di attuazione delle misure previste nel piano di ricognizione straordinaria delle società partecipate approvato nel 2017 e l'aggiornamento dell'analisi e dell'individuazione delle misure di razionalizzazione che permangono necessarie;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le necessarie motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni di cui l'Ente è titolare, risultando invece necessaria l'adozione di un'unica misura di razionalizzazione (liquidazione);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n. 7 (maggioranza e Romele) ed astenuti n. 3 (Gatti, Premoli, Marini) resi per alzata di mano dai n. 10 amministratori presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI APPROVARE gli allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale della medesima, contenente il piano annuale 2018 di aggiornamento della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente e l'individuazione delle necessarie misure di razionalizzazione.
2. DI DARE ATTO che lo stesso costituisce altresì relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella ricognizione straordinaria approvata con deliberazione consiliare n. 40 del 28/09/2017, delle quali viene analiticamente motivato lo stato.
3. DI DARE ATTO che non è necessario procedere ad alienare alcuna delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute, per le motivazioni espresse nel sopra richiamato allegato.
4. DI DARE ATTO ALTRESI' che persiste tuttavia la necessità di attuare la seguente misura di razionalizzazione:
 - liquidazione della soc. Acque ovest Bresciano Due s.r.l.
5. DI DISPORRE che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa alle società/organismi direttamente partecipati dall'Ente, affinché possano prendere piena conoscenza degli indirizzi ivi contenuti e diretti agli organismi di gestione delle società;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione (favorevoli n. 7 (maggioranza e Romele) ed astenuti n. 3 (Gatti, Premoli, Marini)), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Seguito C.C. n. 53 del 21-12-2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
RICCARDO VENCHIARUTTI

Il Segretario Generale
MARINA MARINATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 11-01-2019 all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
MARINA MARINATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On Line del Comune senza riportare denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Addì 05-02-2019

Il Segretario Generale
MARINA MARINATO
